

## SUPER DEDUZIONE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Per il solo periodo di imposta 2024 è prevista una deduzione maggiorata, per le imprese e i professionisti, relativa al costo del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato

Informativa n. 7/2024

Riferimenti normativi Art. 5 del D.lgs. attuativo della L. n. 111/2023 (c.d. "Delega di riforma fiscale")  
D.Lgs. n. 216 del 30/12/2023 pubblicato in GU n. 303 del 30/12/2023



Il D. Lgs. n. 216/2023, attuativo della riforma fiscale dell'IRPEF, introduce una deduzione maggiorata relativa costo del personale assunto a tempo indeterminato nell'anno 2024.

Si prevede infatti che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia maggiorato (ai fini della determinazione del reddito **IRES/IRPEF e non IRAP**), di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale, mediante apposita variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.

L'agevolazione spetta:

- ai titolari di reddito d'impresa (esclusi i soggetti in regime forfettario) e agli esercenti arti e professioni;
- ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni.

L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa e ai soggetti che operano in regime forfettario.

Per beneficiare dell'agevolazione gli incrementi occupazionali:

- rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, al termine del 2024, sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023;
- vanno considerati al netto dei decrementi occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Qualora si verifichi un incremento occupazionale, il costo da prendere a riferimento sarà pari al minore importo tra il costo effettivo (retribuzione, contributi, quota Tfr, etc.) relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, primo comma, lettera b) numero 9), rispetto a quello relativo all'esercizio 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 c.c. si assumono le corrispondenti voci di costo del personale.

I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente. Ne consegue che con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata e agli esercenti arti e professioni, i suddetti costi rileveranno secondo il principio di cassa.

La norma introdotta precisa altresì che nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del 2024, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023.

Particolari disposizioni saranno stabilite con apposito decreto del MEF con riferimento all'assunzione di talune categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela individuate nell'Allegato 1 al decreto in esame (clicca qui).

Viene, infine, disposto che nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il 2024 non si tenga conto delle disposizioni in esame e nella determinazione dell'acconto per il 2025 si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tali disposizioni.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.